



**COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA**  
**III REPARTO OPERAZIONI**  
*Ufficio Criminalità Organizzata e altri Servizi Extratributari*

---



***RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA NEL 2001***  
***PER PREVENIRE E ACCERTARE LE INFRAZIONI VALUTARIE***  
***(ART. 40 DEL D.P.R. N. 148/1988)***

PAGINA BIANCA

## 1. **PREMESSA NORMATIVA.**

L'attuale assetto legislativo antiriciclaggio – contraddistinto, in base alle disposizioni di cui al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153, dalla **centralizzazione** presso l'Ufficio Italiano dei Cambi del flusso di segnalazioni sospette proveniente dagli intermediari finanziari e dall'invio delle stesse esclusivamente al Nucleo Speciale polizia valutaria ed alla Direzione Investigativa Antimafia - è completato dalle norme del d.lgs. n. 30 aprile 1997, n. 125 che, per i trasferimenti al seguito - da e verso l'estero - di denaro, titoli e valori mobiliari superiori a 20 milioni di lire<sup>1</sup>, ha introdotto l'obbligo di **dichiarazione all'U.I.C.**

Infatti, come noto, il comparto valutario - dopo la depenalizzazione delle fattispecie criminali intervenuta con la legge 21 ottobre 1988, n. 455 ed il recepimento<sup>2</sup> della direttiva n. 88/361/CEE del 24 giugno 1988 che imponeva di ".....*sopprimere le restrizioni ai movimenti di capitali effettuati tra le persone residenti negli Stati membri...*" - è stato regolamentato dal decreto legge 28 giugno 1990, n. 167 (convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227), che ha introdotto il sistema della c.d. "canalizzazione obbligatoria" delle operazioni di ammontare superiore a 20 milioni di lire, mediante il ricorso a intermediari bancari e finanziari.

Successivamente, il citato d.lgs. n.125/97 ha sostituito la predetta "canalizzazione" con il prefato obbligo di dichiarazione all'U.I.C. (per una più ampia panoramica del quadro normativo di settore, cfr. scheda all'uopo predisposta in allegato 1).

Le linee guida di tale intervento normativo possono sintetizzarsi come segue:

- **liberalizzazione di tutti i trasferimenti** al seguito - ovvero mediante plico postale o equivalente - **di denaro, titoli e valori mobiliari** da e verso l'estero, pur se di importo superiore a 20 milioni di lire.
- **introduzione di un sistema di dichiarazione obbligatoria all'Ufficio Italiano Cambi (U.I.C.)** degli anzidetti trasferimenti di ammontare o di controvalore eccedente il limite dei 20 milioni di lire, con utilizzazione dei dati così raccolti a fini:
  - di statistica valutaria;
  - **antiriciclaggio;**

<sup>1</sup> Con riferimento all'adeguamento del limite dei venti milioni di lire connesso all'introduzione dell'euro, è in corso di predisposizione un decreto ministeriale recante variazioni del predetto importo in materia di rilevazione ai fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori (decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 4 agosto 1990, n. 227). Il nuovo limite, che interessa anche i trasferimenti in materia di antiriciclaggio, dovrebbe essere fissato in € 12.500 (pari a lire 24.203.375).

<sup>2</sup> Decreto Interministeriale 27 aprile 1990.

- **fiscali**, mediante la loro successiva trasmissione - in deroga al segreto d'ufficio - all'amministrazione finanziaria.

Al riguardo, in relazione alle modalità di adempimento dell'obbligo di dichiarazione, possono distinguersi due regimi, uno **generale** ed uno **speciale**; sono altresì previste ipotesi di **esenzione** per il trasferimento al seguito di taluni titoli di credito, ricorrendo determinate condizioni soggettive ed oggettive.

- **modifica del regime sanzionatorio**, nonché previsione di norme speciali per il **sequestro** dei valori irregolarmente trasferiti, ad integrazione di quanto stabilito dal Testo Unico delle leggi in materia valutaria (D.P.R. 31 marzo 1988, n. 148).

Per quanto attiene tale ultimo profilo, giova sottolineare la rilevanza assunta dal **decreto legge 25 settembre 2001, n. 350** (convertito, con modificazioni nella legge 23 novembre 2001, n. 409) - concernente disposizioni urgenti per l'introduzione dell'euro, nonché agevolazioni per l'emersione di capitali e beni detenuti al di fuori del territorio nazionale in violazione della normativa tributaria e di quella sul richiamato "*monitoraggio fiscale*" - con il quale, peraltro, la Guardia di Finanza è stata espressamente preposta all'attività di controllo del settore, essendo stata chiamata a vigilare sia sulla correttezza delle modalità di rimpatrio, sia sul lecito reimpiego delle disponibilità finanziarie reintrodotte nel territorio nazionale.

In particolare, l'art. 19 del suddetto provvedimento ha, tra l'altro, rivisitato il quadro sanzionatorio previsto dall'art. 5 del menzionato D.L. n. 167/90. Nel dettaglio:

- la violazione dell'obbligo di dichiarazione di cui all'art. 2 del prefato D.L., dei trasferimenti da o per l'estero diversi dagli investimenti esteri e dalle attività estere di natura finanziaria, attraverso non residenti, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria **dal 5% al 25% dell'ammontare degli importi non dichiarati e la confisca di beni di corrispondente valore**;
- la violazione dell'obbligo di dichiarazione di cui all'art. 4, comma 1, inerente gli investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria **dal 5% al 25% dell'ammontare degli importi non dichiarati e la confisca di beni di corrispondente valore**.

## **2. MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI.**

Le misure di controllo ai flussi transfrontalieri di capitali, finalizzati alla verifica del corretto assolvimento dei vincoli dichiarativi, sono demandate a tutti i Reparti del Corpo nei limiti delle rispettive competenze, atteso che assumono pari valenza:

- la **vigilanza** svolta presso i valichi di frontiera, per ricevere dai transitanti le dichiarazioni attestanti l'importazione o l'esportazione di valuta, titoli o valori mobiliari;
- gli **accertamenti** effettuati all'interno del territorio, anche nell'ambito dei controlli di natura fiscale, volti al riscontro dell'origine e della causa delle movimentazioni.

Al riguardo si evidenzia il particolare ruolo assunto dal Nucleo Speciale Polizia Valutaria nel contesto operativo in esame, essendo stato istituito per effetto della legge 30 aprile 1976, n. 159, espressamente con il compito di prevenire, accertare e reprimere le violazioni delle norme valutarie (cfr. scheda illustrativa del Reparto, all. 2).

Per quanto concerne le modalità operative, con l'avvenuta liberalizzazione della circolazione delle persone, delle merci e dei capitali di cui si è fatto cenno in precedenza, non è più consentito mantenere presidi fissi lungo il confine con gli altri Stati dell'Unione; i Comandi interessati alla specifica attività, pertanto, effettuano la vigilanza in modo mobile e saltuario.

Nell'attività dei Reparti del Corpo, eseguita secondo le istruzioni impartite dal Comando Generale con circolare n. 176000 in data 1° agosto 2001, i militari impiegati nel controllo valutario in occasione dei **passaggi intracomunitari**:

- verificano che le persone in uscita dallo Stato, che detengono somme in contanti, titoli o valori mobiliari per importi superiori a venti milioni di lire, rechino al seguito copia della prescritta dichiarazione, completa in ogni sua parte, presentata ai competenti uffici nelle 48 ore precedenti;
- redigono un apposito verbale di constatazione nei confronti di tutti i transitanti in entrata nel territorio dello Stato, trovati in possesso di denaro contante, titoli e valori mobiliari per importi superiori a venti milioni di lire, dal quale risultino le generalità e gli estremi del documento di identificazione del soggetto controllato, la distinta delle somme trasportate ed i dati della persona per conto della quale l'operazione eventualmente dovesse essere effettuata.

Per quanto concerne i **passaggi extracomunitari**, i militari:

- impegnati negli ordinari servizi di vigilanza e riscontro presso gli spazi doganali accertano che tutte le persone che detengano – sia in entrata che in uscita dallo

Stato – denaro contante, titoli o valori mobiliari per importi superiori a venti milioni di lire, abbiano presentato agli uffici doganali di confine la prescritta dichiarazione e che rechino al seguito l'esemplare di pertinenza;

- impiegati in attività di controllo lungo il confine, al di fuori degli spazi doganali, verbalizzano direttamente le violazioni riscontrate.

L'attività svolta nell'ambito dei confini, ha il suo naturale sviluppo nell'invio di copia della documentazione acquisita ai reparti della Guardia di Finanza territorialmente competenti, i quali provvedono alla verifica della regolarità della situazione riscontrata o alle eventuali contestazioni al responsabile delle violazioni emergenti.

La procedura tuttora seguita in occasione della rilevazione di illeciti valutarie, è la seguente:

- a) contestazione immediata delle violazioni valutarie, a cura del Comando operante ovvero della locale dogana, in ossequio alla disciplina prevista dagli artt. 323 T.U.L.D. e 26 D.P.R. 148/88;
- b) tempestiva comunicazione al reparto territorialmente competente in relazione al luogo di residenza del trasgressore, per il successivo sviluppo dell'attività operativa, anche mediante l'invio di copia di eventuale documentazione rinvenuta nel corso del controllo e ritenuta utile ai fini degli approfondimenti investigativi.

**3. TREND DEL FENOMENO.**

L'analisi dei risultati conseguiti dal Corpo nello specifico settore d'intervento nel corso del 2001, registra un trend positivo rispetto alla precorsa annualità, in un comparto caratterizzato, negli anni precedenti, da una tendenziale decrescita.

Al riguardo, si riporta il seguente prospetto di sintesi:

**Risultati conseguiti in materia di "Valuta"**

|                               |       | Anno 2001   | Anno 2000  | ± %      |
|-------------------------------|-------|-------------|------------|----------|
| INTERVENTI                    | NR.   | 877         | 759        | 15,55%   |
| VIOLAZIONI RISCONTRATE        | NR.   | 892         | 773        | 15,39%   |
| SOGGETTI VERBALIZZATI         | NR.   | 959         | 868        | 10,48%   |
| NON DENUNZIATI ALL'A.G.       | NR.   | 958         | 867        | 10,5%    |
| IN STATO DI ARRESTO           | NR.   | 0           | 0          |          |
| A PIEDE LIBERO                | NR.   | 0           | 0          |          |
| ARRESTO DAVANTI AL PRETORE    | NR.   | 0           | 0          |          |
| IGNOTI                        | NR.   | 1           | 1          | 0%       |
| SEQUESTRI DI VALUTA NAZIONALE | MG.L. | 10.669.978  | 6.299.564  | 69,38%   |
| SEQUESTRI DI VALUTA ESTERA    | MG.L. | 144.371.603 | 11.316.210 | 1175,79% |
| AMMONTARE VIOLAZIONI          | MG.L. | 155.118.986 | 17.615.774 | 780,56%  |

Fonte: Ufficio Partini del Corpo

Legenda: m.l. = Migliaia di lire

**Interventi**



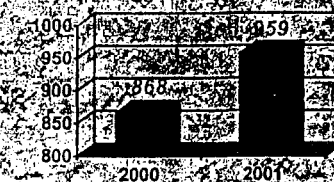
Trend di crescita  
+15,55%

**Violazioni riscontrate**



Trend di crescita  
+15,39%

**Soggetti verbalizzati**



Trend di crescita  
+10,48%

Le esperienze operative maturate sino ad oggi **confermano la prevalenza**, tra i sistemi di frode maggiormente utilizzati, dell'occultamento di valori tra gli effetti personali, sulla persona ed all'interno di veicoli. Tale tecnica consente la sottrazione di flussi monetari a qualsiasi monitoraggio, nonché a ricostruzioni, a posteriori, delle attività illecite alla loro origine.

Deve, altresì, registrarsi come l'aumento dei flussi immigratori abbia, di fatto, contribuito all'intensificazione delle movimentazioni valutarie ad opera di cittadini extracomunitari (principalmente nigeriani, ecuadoregni, albanesi e cinesi) presenti sul territorio nazionale, i quali trasferiscono verso i rispettivi Paesi di origine somme di cui sono, a vario titolo, in possesso, avvalendosi, principalmente, dei servizi prestati da società c.d. "Money Transfer", già segnalate nella relazione per l'anno 2000.

Come noto, tale sistema (basato su una rete internazionale di agenti mandatarî nei singoli Stati - autorizzati a svolgere attività finanziaria - che, a loro volta, si avvalgono di submandatarî costituiti da persone fisiche o giuridiche che non svolgono attività finanziaria) assicura i trasferimenti di fondi all'estero, in spazi di tempo ristrettissimi, consentendo alla clientela di non servirsi dei tradizionali servizi bancari per l'invio oltreconfine di somme di denaro, che potrebbero essere anche frutto di lavoro sommerso o di attività criminose.

La realtà operativa ha altresì dimostrato come un **ulteriore meccanismo** di movimentazione clandestina di disponibilità finanziarie - intimamente connesso al descritto sistema dei Money Transfer - sia costituito dai c.d. *circuiti bancari informali* sviluppatisi storicamente in alcune aree del terzo mondo, in particolare in Asia ed in Africa (es. Somalia, Sudan) e che si sono sovrapposti, quando non, quasi integralmente, sostituiti, ai circuiti finanziari ufficiali.

L'attenzione rivolta a questo fenomeno trova una sua ragione giustificativa nell'aumento del commercio internazionale connesso alla globalizzazione dei mercati, nell'accennata maggiore presenza di flussi immigratori e, soprattutto, nella considerazione che l'operatività di tali circuiti, **evitando le normali procedure bancarie, rende possibile lo spostamento di ingenti somme di denaro in ogni parte del mondo, senza lasciare traccia alcuna dei percorsi seguiti dalle stesse.**

Detti sistemi informali sono infatti conosciuti in diversi stati con nomi specifici, tra cui *Hawala banking* (Gran Bretagna, India, Pakistan), *Hundi* (Medio Oriente), *Chiti banking* (Asia), *Chop Shop banking* (Cina), e *Stash House* (USA, America Latina).

Il Gruppo d'Azione Finanziaria Internazionale (G.A.F.I.), massimo Forum internazionale sul riciclaggio, ha, tra l'altro, evidenziato come sistemi simili siano sfruttati soprattutto dai trafficanti della droga nell'Est e Sud-Est asiatico.

#### 4. CONCLUSIONI.

La prevenzione e repressione degli illeciti valutari assumono particolare rilievo tra i compiti Istituzionali demandati al Corpo, soprattutto nella considerazione che le violazioni della specie sono talvolta riconducibili ad ipotesi di riciclaggio di denaro sporco, evasione fiscale nonché altre tipologie delittuose coinvolgenti aspetti finanziari.

In termini più generali, il contrasto alle violazioni alle norme vigenti in materia, in ragione della rilevanza degli interessi giuridici ed economici dalle stesse tutelati, impone una costante, peculiare ricerca, sia a livello nazionale che internazionale, di strumenti e metodologie sempre più efficaci.

Al riguardo, si sottolinea come l'introduzione della moneta unica, con tutti i rischi ad essa riconducibili quali, ad esempio, la facile occultabilità delle banconote euro di grosso taglio, abbia reso ancor più impellente l'esigenza di una collaborazione di ampio respiro a livello internazionale (specie europeo), volte a contrastare i fenomeni criminali connessi all'illegale traffico transfrontaliero di valuta.

Analogamente, sul piano interno, si avverte l'esigenza di portare a conclusione, quanto prima, alcune iniziative di natura normativa.

In particolare, si ritiene auspicabile l'attuazione del citato decreto legislativo n.125/97, nella parte in cui è previsto il "travaso" dall'Ufficio Italiano cambi all'Amministrazione finanziaria dei dati attinenti le dichiarazioni di importazione ed esportazione dei capitali per importi superiori a venti milioni di lire (art. 1).

La costituzione di tale banca dati, consentirebbe ai Reparti della Guardia di Finanza che abbiano redatto i processi verbali di constatazione, la verifica "on line" dell'esatto adempimento dell'obbligo di dichiarazione, in modo da riscontrare l'avvenuta presentazione della stessa nonché la corrispondenza tra il suo contenuto e la situazione di fatto accertata nel corso del controllo.

Del resto, la necessità di addivenire ad una formalizzazione delle procedure di trasmissione dei dati d'interesse all'Amministrazione finanziaria, è quanto mai attuale atteso che la citata legge 23 novembre 2001, n. 409, consente di effettuare il rimpatrio di attività detenute all'estero anche mediante il trasporto a seguito e, quindi, le esigenze di controllo in materia sono ancor più cogenti che in passato.

Infine, con riferimento ai servizi di invio fondi all'estero mediante il ricorso ai c.d. "Money Transfer" indicati sub 3., si reputa indispensabile - pur nel rispetto del principio della libertà d'impresa - quantomeno la previsione di adeguati requisiti di onorabilità per i submandatari, al fine di impedire che soggetti sforniti della necessaria affidabilità si inseriscano nel circuito dei servizi finanziari a favore del pubblico.

### QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Tra le norme in materia di circolazione transfrontaliera di capitali, assumono primario rilievo:

- la Legge 30 aprile 1976, n. 159<sup>3</sup> recante *“Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 4 marzo 1976, n. 31, contenente disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie”* con la quale sono state introdotte alcune fattispecie penali relativamente all’esportazione di valuta ed alla costituzione di capitali all’estero;
- la Legge 29 settembre 1986, nr. 599, con cui il Governo è stato delegato per l’emanazione di decreti sulla base del nuovo principio della *“Libertà delle relazioni economiche e finanziarie con l’estero”*. In virtù di tale delega, è stato emanato il D.P.R. 29 settembre 1987, nr. 454, poi sostituito dal D.P.R. 31 marzo 1988, nr. 148, recante *“Testo Unico delle disposizioni di legge in materia valutaria”*, secondo cui *“tutto è consentito tranne quello espressamente vietato”*;
- la Legge 21 ottobre 1988, nr. 455, con la quale le fattispecie penali valutarie sono state definitivamente depenalizzate;
- il Decreto interministeriale 27 aprile 1990, con cui è stata recepita la Direttiva Comunitaria nr. 88/361/CEE del 24 giugno del 1988 che imponeva di *“... sopprimere le restrizioni ai movimenti di capitali effettuati tra le persone residenti negli Stati membri ...”*;
- il D.L. 28 giugno 1990, nr. 167, coordinato con la Legge di conversione 4 agosto 1990, nr. 227, avente ad oggetto *“Rilevazione ai fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l’estero di denaro, titoli e valori”*;
- il D.Lgs. 30 aprile 1997, nr. 125, recante *“Norme in materia di circolazione transfrontaliera di capitali in attuazione della direttiva 91/308/CEE”*, che ha apportato modifiche alla legge nr. 227/1990, con cui si è giunti alla sostituzione del regime della canalizzazione dei movimenti valutari superiori a lire 20 milioni con il sistema della dichiarazione dei trasferimenti al seguito, aderendo, in tal modo, al principio dell’assoluta libertà di trasferimenti transfrontalieri di denaro, titoli ed altri valori senza limiti di importo previsto dal Trattato di Roma;
- il D.Lgs. 28 luglio 2000, n. 253 recante l’attuazione della direttiva 97/5/CEE sui bonifici transfrontalieri;
- la Legge 7 novembre 2000, n. 326 concernente modifiche al Testo Unico approvato con D.P.R. 31 marzo 1988, n. 148, in materia di sanzioni per le violazioni valutarie;
- il decreto legge 25 settembre 2001, n. 350 (convertito, con modificazioni nella legge 23 novembre 2001, n. 409) concernente *“disposizioni urgenti in vista dell’introduzione dell’euro”* e le agevolazioni per l’emersione di capitali e beni detenuti al di fuori del territorio nazionale in violazione della normativa tributaria e di quella sul *“monitoraggio fiscale”*.

<sup>3</sup> Istitutiva del Nucleo Speciale Polizia Valutaria.

## ***SCHEDA ILLUSTRATIVA***

### ***Ruolo del Nucleo Speciale Polizia Valutaria.***

Il Nucleo Valutario, come esplicita la sua stessa denominazione, è stato costituito con una vocazione del tutto peculiare e specialistica rivolta a contrastare, quale articolazione altamente operativa e dotata dell'insieme dei più ampi poteri conferiti dall'ordinamento, le violazioni valutarie.

I compiti affidati in materia al Reparto con l'atto dispositivo del Comandante Generale nr. 12694/R/319 del 15 maggio 1976, concernono infatti:

- l'esecuzione d'iniziativa di indagini ed accertamenti per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle violazioni valutarie;
- l'esecuzione di indagini ed accertamenti richiesti dagli organi centrali valutari e dal Comando Generale.

Le ulteriori proiezioni operative del Nucleo sono rivolte:

- **al contrasto al fenomeno del riciclaggio di denaro "sporco" acquisendo e sviluppando ogni utile notizia nello specifico comparto.**

In tale contesto, anche in considerazione delle prerogative direttamente attribuite al Nucleo Valutario dalla legge 5 luglio 1991, n. 197 e successive modificazioni, il Reparto ha il compito di:

- . indirizzare e coordinare, in ambito nazionale, l'attività di controllo nei confronti degli intermediari finanziari;
  - . approfondire investigativamente le segnalazioni di operazioni sospette di cui alla legge n. 197/91;
  - . rappresentare punto di riferimento per la raccolta dei dati e delle notizie riguardanti l'attività svolta dal Corpo nello specifico settore e provvedere all'analisi delle risultanze emerse dall'azione di servizio svolta e all'individuazione dei trend dei fenomeni;
  - . costituire organismo di contatto per lo scambio di informazioni di natura operativa con la Banca d'Italia e l'U.I.C.;
- **al contrasto al fenomeno dell'abusivismo finanziario ed all'usura.**

In tal senso il Reparto è chiamato a svolgere un'efficace azione repressiva che trae origine dal ruolo normativamente attribuitogli dalla richiamata legge n. 197/91, la quale prevede che il Nucleo:

- . rivesta il ruolo di autorità di vigilanza su soggetti non sottoposti al controllo di altri organismi;
  - . effettui controlli ed ispezioni finalizzati all'accertamento del rispetto degli adempimenti previsti dalla citata legge n. 197/91 e dal d.lgs. n. 385/93 nei confronti degli intermediari finanziari;
  - . deleghi ai Nuclei Regionali e Provinciali pt l'effettuazione di controlli ed ispezioni finalizzati all'accertamento del rispetto degli adempimenti previsti dalla legge n. 197/91 e dal d.lgs. n. 385/93;
- **all'esecuzione di attività di polizia giudiziaria delegata inerente casi di riciclaggio rilevanti;**

Con riferimento a tale attività, il nuovo assetto ordinativo del Reparto è orientato al potenziamento dell'attività antiriciclaggio attraverso la costituzione di unità specializzate in attività di polizia giudiziaria in grado di rappresentare sicuro punto di riferimento per le Procure della Repubblica che effettuano indagini su casi di riciclaggio particolarmente significativi.

- **alla collaborazione con la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) per la tutela del mercato mobiliare.**

L'attività nel settore in argomento, che costituisce un'ulteriore testimonianza dell'estrema duttilità che caratterizza il Corpo, capace di adeguarsi con tempestività alle nuove istanze di garanzia dei cittadini, si concretizza nella collaborazione con la CONSOB e nel riscontro alle deleghe dell'Autorità Giudiziaria concernente aspetti connessi a strumenti finanziari e soggetti operanti sul mercato mobiliare.

- **alla collaborazione con l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse collettivo (ISVAP) per la tutela del mercato assicurativo.**

Tale cooperazione è diretta a contrastare i diffusi fenomeni di abusivo esercizio di attività assicurativa da parte di soggetti od imprese non autorizzati a svolgere attività di procacciamento, mediazione, assunzione e distribuzione di coperture assicurative, nonchè a reprimere connesse forme di illegalità quali il riciclaggio di proventi illeciti e l'abusivismo finanziario.

A far data dall'8 marzo 2001, è operativo in tal senso uno specifico protocollo d'intesa.

Il Nucleo Speciale - fermo restando che nello svolgimento dell'attività antiriciclaggio prevista dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, i suoi appartenenti possono disporre, per espressa disposizione legislativa, dei poteri previsti dal citato D.P.R. nr. 148/1988 -

persegue risultati nel comparto prettamente valutario mediante un'azione di servizio che si sostanzia attraverso:

- gli input investigativi derivanti dall'esecuzione di servizi istituzionalmente demandati al Reparto (sviluppo segnalazioni ex art. 3 della citata legge n. 197/1991 ovvero controlli ispettivi ex art. 5 medesima legge);
- l'approfondimento di informazioni che provengono da Reparti territoriali i quali perseguono comunque le violazioni valutarie in via autonoma;
- lo sviluppo di indagini attivate autonomamente ovvero a seguito dei sequestri di valuta, di titoli di credito e di documentazione operati alle frontiere nei confronti di persone ritenute responsabili di illeciti valutari.

E' da sottolineare, infine, come l'attività istituzionale svolta dal Nucleo Valutario, per effetto delle disposizioni normative emanate all'indomani dei tragici fatti dell'11 settembre 2001, oltre che al contrasto all'usura ed al riciclaggio, risulta attualmente improntata anche al contrasto al finanziamento del terrorismo internazionale.

In tal ultimo senso, tra i cennati interventi legislativi assumono precipuo rilievo:

- il **decreto legge 12 ottobre 2001, n. 369** (convertito, con modificazioni, nella legge 14 dicembre 2001, n. 431), concernente misure urgenti per il contrasto del finanziamento del terrorismo internazionale, che ha previsto l'istituzione, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF);
- il **decreto legge 18 ottobre 2001, n. 374** (convertito nella legge 15 dicembre 2001, nr.438), concernente "disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionale", che, in linea generale, ha offerto alle forze di polizia nuovi ed efficaci strumenti di contrasto, estendendo alla disciplina antiterrorismo i principi cardine della normativa antimafia.

Per adempiere alle nuove incombenze, l'Istituzione ha ulteriormente adeguato il proprio dispositivo di contrasto, istituendo in seno al Reparto, nel mese di dicembre 2001, un Gruppo "Investigativo Antiriciclaggio Internazionale", cui sono stati affidati compiti di contrasto al riciclaggio internazionale perpetrato anche ai fini del finanziamento del terrorismo.